

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE

(EX D. LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008)

TRA

Il Centro Medico BIOLABOR – Laboratorio Analisi Medicina del Lavoro (P.I. n.), con sede in Livorno Via March, n. 20, in personale del Direttore Sanitario Dott. Benvenuti Alessandro Nato a Livorno il 23/08/1954 denominata “Azienda”;

E

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Livorno (C.F./P.IVA...80004140499.) con sede legale in Livorno, Via G. Galilei, 40 in persona del Dirigente Dott.ssa Donatella Buonriposi (di seguito denominato “Ente”);

PREMESSO:

- che il D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 recante " *Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" pone obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati di eseguire i controlli sanitari preventivi e periodici per i lavoratori esposti a rischio, al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica, nonchè effettuare altri adempimenti, quali la visita degli ambienti di lavoro, la convocazione della riunione periodica (se vi sono più di 15 dipendenti), le iniziative di formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi, il tutto avvalendosi della competenza professionale specifica del Medico Competente;
- che anche l’Ente è tenuto all’applicazione delle norme previste dal D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- che tuttavia, l'Ente non dispone, nella propria dotazione organica, di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei compiti di Medico Competente;
- che pertanto, è interesse dell'Ente di avvalersi del Centro Medico Biolabor di Livorno, il quale possiede le competenze professionali e le strutture idonee per l'attività di Medico Competente così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. H) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, per dare attuazione ai propri obblighi connessi alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il Centro Medico Biolabor di Livorno da parte sua si rende disponibile a garantire all'Ente la collaborazione per l'organizzazione e la gestione della sorveglianza sanitaria attraverso proprio personale dirigente medico dipendente di ruolo, che opera in regime di attività libero-professionale intramurale, a ciò debitamente autorizzato;
- che l'Azienda ha individuato il professionista nella persona del Dott. Chiaverini Alessandro di Pontedera, il quale esprime la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Medico Competente, nonché adesione alle clausole ad esso riferibili, sottoscrivendo con firma digitale " per accettazione" il presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SUDDETTE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto

L'Ente si avvale del Centro BIOLABOR di Livorno, per lo svolgimento

delle attività di Medico Competente, per il proprio personale, la quale da parte sua espressamente accetta.

Le attività del medico competente oltre a quelle indicate dagli artt. 25, 29, 35, 39, 40, 41 e 43 del D. Lgs. n. 81/2008 comprendono la stesura di protocolli sanitari per la tipologia di rischio e l'evidenziazione della periodicità.

ART. 3 – Incarico

Le attività di cui all'articolo che precede verranno svolte dal Dott. Chiaverini Alessandro (n. il 10/08/1956 PI)) in regime di libera professione, al di fuori dell'orario di servizio, nei giorni da stabilire, senza compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale.

Il Dott. Chiaverini Alessandro, il quale sottoscrive digitalmente il presente atto per le ragioni e finalità indicate in premessa, con l'apposizione della propria firma autocertifica di essere in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

ART. 4 - Modalità

Il Medico Competente potrà svolgere le proprie prestazioni professionali presso i locali messi a disposizione dall'Ente o in alternativa presso le strutture ambulatoriali del Centro Medico Biolabor di Livorno

In caso di necessità ed urgenza o altre cause quali ad esempio dimissioni del professionista, altre cause di cessazione, ovvero assenza prolungata dal servizio, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di medico competente, l'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Detta comunicazione, previo riscontro di accettazione da parte del Dott.

Chiaverini Alessandro, costituirà integrazione della presente convenzione.

ART. 5 - Attività

Il Medico Competente dovrà svolgere tutte le attività poste a suo carico dal D.Lgs n. 81/2008, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 25, 29, 35, 39, 40 , 41 e 43 . A puro titolo esemplificativo, senza che ciò possa costituire una limitazione ai compiti richiesti per l'espletamento della funzione, il Medico Competente sarà tenuto a :

- a) collaborare con il Datore di Lavoro per la valutazione del rischio e la compilazione del documento di valutazione dei rischi (art. 25 comma 1 lettera a);
- b) collaborare con il Datore di Lavoro per la programmazione delle attività in materia di pronto soccorso (art. 45 e D.M. 15/7/2003 n. 388) e delle attività di formazione e informazione di carattere sanitario;
- c) visitare gli ambienti di lavoro (art. 25 comma 1 lettera I);
- d) partecipare alle riunioni periodiche effettuando le comunicazioni previste.
- e) compiere gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41, esprimendo giudizi di idoneità e svolgendo i compiti correlati;
- f) compiere gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
- g) esercitare funzioni di consulenza generale e di coordinamento delle attività sanitarie inerenti il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e leggi correlate.

ART. 6 - Collaborazione

L'Ente fornirà al Medico Competente:

1. le informazioni previste al comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. n.

81/2008;

2. l'elenco dei dipendenti e qualsiasi variazione dell'organico, definitiva o momentanea;
3. cambiamenti di mansione delle singole persone;
4. il nominativo di un dipendente che faccia da punto di riferimento nell'espletamento delle attività del medico competente.

L'Ente concorderà con il Medico Competente i riferimenti per l'esecuzione di eventuali esami integrativi e visite specialistiche.

L'Ente dovrà inviare presso gli ambulatori indicati dal Medico Competente i propri dipendenti per le visite mediche negli orari e nei tempi indicati dallo stesso.

Qualora i dipendenti convocati non si presentino per la visita e/o gli accertamenti integrativi nell'ora e nei giorni stabiliti, senza alcun preavviso da parte del datore di lavoro, l'Azienda addebiterà comunque l'importo previsto per le mancate prestazioni.

ART. 7 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Ente si impegna a corrispondere all'Azienda, per l'attività svolta dal Medico Competente, le tariffe di seguito elencate:

- visita medica (Euro 736 totale)
- visiotest (Euro 420 per n. 21 dipendenti)
- Ckup emato urinario (Euro 40 per n. 2 dipendenti)
- spirometria ((Euro 28,80 per n. 2 dipendenti)
- altre prestazioni non sanitarie (es. sopralluoghi, riunione, tenuta cartelle sanitarie (Euro 150 + IVA 20%))

Gli eventuali accertamenti di laboratorio e le visite mediche specialistiche

richieste dal Medico Competente verranno effettuate, previo accordo con il datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e fatturate a parte al di fuori delle tariffe della libera professione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, ad opera dell'Ente, previo rilascio, da parte dell' Azienda, di debita fattura secondo le vigenti norme, entro 30 giorni dall' emissione della stessa.

ART. 8 – Cessione

L'Ente non potrà in alcun modo o sotto alcuna forma cedere a terzi il presente accordo, pena la risoluzione.

ART. 9 – Durata e recesso

La presente convenzione, ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni in virtù di accordi scritti tra le parti

Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro trenta giorni precedenti la scadenza della convenzione, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. ed è disposto agli stessi patti e condizioni.

Le parti, si riservano, in ogni caso, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla controparte con raccomandata A.R.

Il recesso diviene efficace decorsi trenta giorni dalla notifica dello stesso, con effetto per l'avvenire senza incidere sulla parte di convenzione già eseguita.

Le parti si riservano altresì la facoltà di prorogare il termine di scadenza della convenzione mediante scambio di note scritte, da parte dei firmatari dell'atto.

ART. 10 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il professionista coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo, ai fini delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ha, nei confronti dell'Ente, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente.

ART. 11 – Responsabilità civile

La responsabilità civile verso terzi fa carico all'Ente, in qualità di beneficiario delle prestazioni oggetto del presente accordo.

ART. 12 – Trattamento dati personali

In relazione alle attività e agli obblighi rispettivamente e puntualmente previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro il Medico Competente Dott Chiaverini Alessandro e l'Ente – Datore di lavoro si configurano quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'articolo 4, par. 1, Lett. 7) Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati. Come tali danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito della propria attività e della propria organizzazione, tutte le norme vigenti in materia di dati personali rilevanti ai fini della gestione dei dati oggetto di trattamento, in particolare il sopracitato Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, nonché le specifiche disposizioni in tema di riservatezza previste dalla normativa di settore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

Stante il dispositivo dell'art. 25 comma 1, lett. c) D. Lgs 81/2008 , il Medico Competente concorda con il Datore di lavoro il luogo di custodia delle

cartelle sanitarie, che verranno pertanto tenute con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso UFFICIO VIII – Ambito Territoriale della Provincia di Livorno (specificare se presso la struttura dell'Ente o altra struttura comunque di norma non dell'Azienda).

Alla cessazione dell'incarico, il Dott. Chiaverini Alessandro consegnerà al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al sopracitato Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD e D. Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, i dati personali delle persone che agiscono per conto delle parti sono raccolti, registrati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono foro giudiziario esclusivo quello di Livorno.

ART. 14 – Firma digitale – Repertorio

In base al disposto di cui all'art. 15, comma 2 bis, L.241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il presente atto viene redatto in formato digitale e conservato agli atti dell'Ufficio dell'Azienda che provvede ad iscrivere nel registro di Repertorio.

ART. 15 – Registrazione e spese contrattuali

Il presente atto redatto in un unico originale è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n° 5062 del 16/02/2016. La controparte provvederà a rimborsare al Centro Medico Biolabor di Livorno il costo da essa sostenuto per il pagamento dell'imposta, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario n.IT85C0103013903000000286355 ad esso intestato.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Le spese di registro sono a carico della parte richiedente.

ART. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia ed al codice civile.

Per il Centro Medico BIOLABOR

Per il MIUR -Ufficio VIII

Ambito Territoriale di Livorno

Il Direttore Sanitario

Il

Dott.Benvenuti Alessandro

DOTT. ALESSANDRO BENVENUTI
MEDECO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
Via Calatafimi, 16 - Tel. 0585/889316
LIVORNO

Per Accettazione

Dott. Chiaverini Benvenuti

(Medico Competente)


Dott. Chiverini Alessandro
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Medicina del Lavoro
Recupito Telefonico c/o Coop Biolabor srl
0536/429971